



STRALCIO DEL REGOLAMENTO VIT 2022 PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Legge Regione Abruzzo LR 18/2015

Codifica degli impianti termici.

Il codice impianto identifica l'impianto termico cui è associato; nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice impianto è unico e viene generato e rilasciato dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno.

Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice impianto non deve essere sostituito.

Controllo e manutenzione degli impianti termici.

In caso di manutenzione di impianti di climatizzazione che utilizzano gas fluorurati, l'impresa ed il personale addetto devono possedere i requisiti di cui al D.P.R. 146/2018, ed in particolare devono essere iscritti al registro di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 146/2018, oltre ad essere dotati delle pertinenti certificazioni previste dallo stesso decreto. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla richiesta del codice impianto e alla compilazione del libretto di impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.

I controlli di efficienza energetica si eseguono "in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

La cadenza da rispettare che prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.”

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.

Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il secondo biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente, e successivamente entro il biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente. Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Certificazione dell'impianto termico

La trasmissione da parte della ditta manutentrice delle certificazioni eseguite e redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo, e comunque entro i termini stabiliti dall'Autorità competente. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso il libretto di impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che

costituiscono l'impianto, in particolare della "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo di efficienza energetica del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.

I modelli devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione riportando dettagliatamente in caso di sostituzione generatore i dati tecnici del generatore precedentemente installato, ovvero marca, modello e matricola del generatore. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della certificazione dell'impianto termico, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

TIPOLOGIA IMPIANTO	POTENZA TERMICA* (kW)	BOLLINO	TARIFFE SERVIZIO (€)	RCEE
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	$12 \leq P_u < 35$	Biennale	15,00	Rapporto di Tipo 2
	$35 \leq P_u < 116$	Biennale	40,00	
	$P_u \geq 116$	Biennale	80,00	

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI AGLI ALLEGATI DA II A V

Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola pagina.

Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del rappresentante legale va riportata la ragione sociale della ditta.

Riportare l'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto.

Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo Responsabile.

Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto visibile delle tubazioni di adduzione e in particolare all'interno della Centrale Termica.

In caso di uso promiscuo, barrare entrambe le voci.

Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere il problema.

Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.

Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile.

NB: Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (FGas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell'apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell'apparecchiatura.

Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.

ESEMPI APPLICATIVI



2 pompe di calore ciascuna con potenza nominale utile <math>< 12 \text{ kW}</math> con sistemi di distribuzione diversi

1 solo libretto, nessun bollino, nessun rapporto di controllo dell'efficienza energetica (le potenze non si sommano)




2 pompe di calore ciascuna con potenza nominale utile $\geq 12 \text{ kW}$ con sistemi di distribuzione diversi che sono utilizzate per servizi diversi

(una per la climatizzazione invernale e l'altra per la climatizzazione estiva)


1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 2 bollini

2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (possibili tempistiche diverse nei controlli)




2 pompe di calore con un unico sistema di distribuzione utilizzate per lo stesso servizio (climatizzazione invernale o estiva)

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 bollino (le potenze si sommano)
1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica



2 pompe di calore utilizzate per servizi diversi (una per il freddo e una per il caldo) con un unico sistema di distribuzione

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 bollino (relativi alla potenza della singola pompa) 2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (possibili tempistiche diverse nei controlli)



1 generatore a fiamma e 1 pompa di calore per la climatizzazione invernale (matricole differenti)

con un unico sistema di distribuzione

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 bollino (le potenze non si sommano) 2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica



3 pompe di calore di potenza utile nominale rispettivamente 4,5 kW, 4 kW e 3,5 kW (sotto valore di soglia), funzionanti sia in modalità climatizzazione estiva che invernale

1 solo libretto su cui riportare la potenza nominale utile per la climatizzazione invernale e la potenza utile per la climatizzazione estiva, nessun bollino, nessun rapporto di controllo dell'efficienza energetica (le potenze non si sommano)

FONTE DIDASCALIE: ENEA